SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1994, n. 451.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio 1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; 18 gennaio 1994, n. 40, e 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 299

All'articolo 1:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: *a)* l'importo mensile di lire 1.248.021; *b)* l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera *b)*, sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."»;

al comma 7, le parole: «si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: «dello stesso settore di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «dello stesso o di diverso settore di attività»; *e l'ultimo periodo è soppresso;*

al comma 2, le parole: «Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «lavoratori occupati nell'unità produttiva» *sono inserite le seguenti:* «e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, alle stesse condizioni ivi previste».

All'articolo 8 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva».

All'articolo 10 al comma 7, primo periodo, le parole: «gestione di cui al comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «gestione di cui al comma 6»; *e dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso».

All'articolo 12 al comma 7, le parole: «30 giugno 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1994».

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: «o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale» *sono soppresse; e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:* «Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a termine»;

al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità è limitata al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La perdita del trattamento di cui al presente comma non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore».

All'articolo 16:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione»;

il comma 12 è soppresso.

All'articolo 18 al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge è differito» *sono sostituite dalle seguenti:* «il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti»;

al comma 5, dopo le parole: «della Comunità europea» *sono inserite le seguenti:* «recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 agosto 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 573):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (MASTELLA) il 20 maggio 1994.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e dalla commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato dalla XI commissione il 16, il 22, il 23 e il 27 giugno 1994.

Esaminato in aula il 29 giugno 1994 e approvato il 30 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 520):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 1° luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 luglio 1994.

Esaminato dalla 11ª commissione il 6, il 12 e il 13 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.

94G0493

DECRETO-LEGGE 18 luglio 1994, n. 452.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 1.

Accertamento con adesione del contribuente

1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

6. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni necessarie:

a) per l'organizzazione degli uffici competenti secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.

Art. 2.

Autotutela

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 3.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise in primo grado, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

Resta salvo quanto dovuto in base al ruolo.

2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati a mezzo di marche da bollo ovvero mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)*. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione impugnato;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 4.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le altre norme di attuazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994.

Art. 4.

Conciliazione giudiziale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* *(Conciliazione)*. — *1.* Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria dieci giorni liberi prima dell'udienza.

3. Se avviene la conciliazione ne viene redatto processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione mediante versamento diretto ovvero, in difetto, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo e sono, in specie, determinati i casi e i limiti nei quali gli uffici propongono o accettano la conciliazione, sia in ordine ai maggiori imponibili e alle maggiori imposte accertate, sia in ordine agli interessi e alle sanzioni. Con lo stesso decreto possono essere date direttive per la conciliazione delle controversie di rimborso.».

Art. 5.

Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria

1. Nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e 4 i dipendenti dell'amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 6.

Servizio ispettivo di sicurezza

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 7, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su richiesta del Ministro delle finanze:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 8.

3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 9, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussistano fondati sospetti che gli stessi siano infedeli o incompleti.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 7.

Organizzazione del servizio

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della guardia di finanza, nonché undici magistrati amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, i quali sono posti fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Al SIS è preposto, con decreto del Ministro delle finanze, un direttore, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, in servizio ovvero in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici; durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla VI, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'amministrazione finanziaria, civili e militari.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 9 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della guardia di finanza, nonché degli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui all'articolo 9 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 7.

6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 7, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* e *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, nonché i terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi sia sospetto che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 9.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 6, 7 e 8.

Art. 10.

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, comma primo, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, su ordine del Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati di volta in volta nella richiesta stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della guardia di finanza; controlla, altresì, su ordine del Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla guardia di finanza;». Nello stesso comma, lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica anche agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 11.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo, si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione, in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Al concorso per il profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale possono essere ammessi anche candidati che non siano in possesso di un diploma di specializzazione universitaria post laurea.

Art. 12.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentoquindici unità, di cui cinque per il livello di funzione *B*, trentasei per il livello di funzione *C*, seicentoquattro per il livello di funzione *D* e millesettecentosettanta per il livello di funzione *E*.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello *C*.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono aggiunti cinque posti di funzione di consigliere ministeriale, di cui uno in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello *B* e quattro in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello *C*. Nella medesima tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentoventicinque posti.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione e conomica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1994

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 4 e 57;

Visto l'art. 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Visto l'art. 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454,

Ritenuta la opportunità di adeguare agli sviluppi anche giurisprudenziali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 che ha dettato disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività all'estero delle regioni;

Considerati gli indirizzi della Comunità europea che prevedono una partecipazione attiva delle regioni e delle province autonome in molteplici iniziative comunitarie;

Sentita la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà di indirizzo e coordinamento;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Attività promozionali all'estero: definizioni e procedure di svolgimento

1. Sono considerate attività promozionali, agli effetti del presente decreto, quelle che sono svolte all'estero dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze proprie e delegate, e che sono intese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. L'esercizio delle attività promozionali è subordinato all'intesa governativa richiesta dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o alla diversa forma autorizzativa che sia prevista dagli statuti speciali, dalle norme di attuazione, o da disposizioni particolari. A questo fine le regioni e province autonome sono tenute a redigere, con riguardo anche a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, il programma, distinto per settore, delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuna iniziativa dei luoghi, dei tempi, delle modalità di attuazione, degli scopi che si intendono raggiungere nonché della spesa prevista ripartita tra impiego pubblico e concorso privato. Il programma è comunicato entro il mese di ottobre al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per conoscenza ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio, nonché alle altre amministrazioni eventualmente interessate ed ai commissari del Governo.

3. Allorquando, sulla base delle disposizioni vigenti, siano previsti programmi nazionali portati alla conoscenza delle regioni, quelli regionali si coordinano con essi in modo da conseguire la migliore redditività dell'azione promozionale complessiva.

4. Il Ministro delegato preposto al Dipartimento, qualora ritenga, ai sensi del comma 10, di non esprimere l'intesa con riguardo all'intero programma o a talune parti di esso, ne dà motivata comunicazione all'Ente proponente entro 45 giorni dal ricevimento. Decorso detto termine senza alcuna comunicazione da parte del Ministro, l'intesa si intende raggiunta. Nel caso che la mancata intesa riguardi talune parti del programma, le restanti parti del medesimo si intendono assentite. Ove i programmi o le singole iniziative sulle quali non è stata raggiunta l'intesa vengano motivatamente riproposti tenuto conto delle ragioni del dissenso governativo, il Ministro può esprimere l'intesa o confermare il dissenso motivato entro venti giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta.

5. Le iniziative contenute nel programma assentito ai sensi dei precedenti commi sono svolte senza ulteriori forme autorizzatorie; esse vengono di volta in volta comunicate al commissario del Governo nella regione o provincia autonoma al solo fine di informare il Governo circa la loro appartenenza al programma.

6. I programmi di cui ai precedenti commi possono essere aggiornati nei sei mesi successivi al mese di ottobre dell'anno precedente; in tal caso per l'intesa viene adottata la stessa procedura dei precedenti programmi.

7. Le iniziative che, per loro eccezionalità riguardo alla specifica natura o ai tempi particolari di attuazione, non sia stato possibile comprendere nel programma, sono comunicate al Dipartimento per gli affari regionali trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione. Decorso tale termine senza alcuna osservazione governativa, l'intesa si intende raggiunta.

8. Il Ministro delegato, ove riscontri che ai sensi del comma 10 non possa accordare l'intesa all'iniziativa di cui il comma 7, comunica entro dieci giorni alla regione o provincia autonoma proponente i motivi della mancata intesa. Se la regione o Provincia autonoma, tenuto conto delle ragioni della mancata intesa, ripropone motivatamente le iniziative su cui era stata raggiunta l'intesa, il Ministro delegato comunica il suo dissenso motivato entro dieci giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta.

9. Le comunicazioni indicate nei commi precedenti sono da effettuare con ricorso ai mezzi rapidi di trasmissione in modo che i tempi stabiliti siano quelli di ricezione delle comunicazioni stesse.

10. In sede di esame dei programmi e delle iniziative proposte dalle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni statali direttamente interessate, è valutata la compatibilità delle attività proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari. La valutazione tiene conto, altresì, delle esigenze di coordinamento con le omologhe iniziative di carattere nazionale o delle altre regioni e province autonome. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome vale il disposto del comma 1 dell'art. 7.

11. Le spese per le attività promozionali che siano svolte a cura dei consigli regionali non possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del consiglio regionale indicati dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 2.

Attività di mero rilievo internazionale definizione e procedure di svolgimento

1. Sono considerate attività di mero rilievo internazionale, agli effetti del presente atto, quelle svolte dalle regioni e dalle province autonome nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che concernono:

a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera;

b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine.

2. Fatta eccezione per le attività di cui al punto *a)* del comma 1 per le quali non è richiesta alcuna formalità, le attività di cui al punto *b)*, possono essere svolte previa la loro comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli affari esteri con l'indicazione specifica dell'oggetto e unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione il Ministro delegato, preposto al Dipartimento per gli affari regionali, può eccepire l'eventuale contrasto delle attività stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali, nel qual caso l'iniziativa non

può essere realizzata o può promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli affari esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato.

3. Le attività di mero rilievo internazionale, qualora siano svolte dai consigli regionali, possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. Con gli atti relativi alle attività di cui al presente articolo le regioni e province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato né possono assumere impegni dai quali derivano obblighi per lo Stato.

Art. 3.

Collaborazione dello Stato e degli enti pubblici con le regioni

1. Per l'attuazione dei programmi, delle iniziative e delle altre attività di cui agli articoli 1 e 2, le regioni si debbono coordinare, utilizzando di norma i relativi servizi, con gli organismi dello Stato e degli enti nazionali operanti all'estero.

2. Qualora le attività previste negli articoli 1 e 2 comportino incontri con gli organi rappresentativi a livello centrale o regionale di Paesi esteri, le regioni si coordinano altresì, per la organizzazione delle stesse, con le rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato.

3. Nel caso in cui l'iniziativa con il Paese estero preveda visite o eventi similari in territorio italiano le regioni sono tenute a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Art. 4.

Rapporti delle regioni con la Comunità europea

1. Sulla base della disposizione dell'art. 60 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la regioni e le province autonome possono tenere rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni comunitarie, ivi compreso il comitato consultivo di cui all'art. 198A del trattato sulla Comunità europea ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, senza gli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2, in relazione a questioni che direttamente le riguardino e con attività preparatorie, di informazione e documentazione, in attuazione della politica comunitaria determinata dallo Stato. Tali rapporti hanno in particolare il compito di agevolare:

a) la progettazione ed esecuzione di iniziative comunitarie di interesse regionale;

b) l'attuazione nel territorio regionale dei regolamenti e delle direttive comunitarie quanto alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome;

c) la migliore utilizzazione in sede regionale dei fondi comunitari destinati ad iniziative regionali;

d) la cooperazione regionale nella elaborazione ed attuazione di misure di sviluppo interessanti le singole regioni e province autonome;

e) predisposizione di programmi interregionali comunitari con Paesi extracomunitari.

Le regioni possono, altresì, svolgere attività istruttorie, di informazione e di documentazione dei provvedimenti legislativi sottoposti all'esame della Commissione CE ai fini dell'osservanza dell'art. 93 del trattato sulla Comunità europea fermo restando l'obbligo di sottoporre al controllo governativo i provvedimenti medesimi ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. I rapporti in questione sono svolti in collegamento con la rappresentanza permanente dell'Italia.

2. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini di facilitare i rapporti con gli organismi comunitari di cui al comma 1, con apposito provvedimento legislativo sarà prevista l'istituzione presso la Rappresentanza permanente dell'Italia di un contingente di esperti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

Art. 5.

Criteri generali

1. Le regioni e province autonome si attengono al criterio di limitare a quanto strettamente necessario il numero dei membri delle delegazioni e del loro personale incaricato, nonché la durata della loro permanenza all'estero.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato può chiedere alle regioni e province autonome informazioni sui risultati delle attività disciplinate dal presente decreto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

3. Dalle attività promozionali e da quelle di rilievo internazionale non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Delle attività svolte dalle regioni e province autonome ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, è data pubblicità nei modi stabiliti dalle normative regionali.

Art. 6.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome

1. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono esaminate annualmente le attività promozionali e quelle di mero rilievo internazionale di cui al presente decreto svolte nell'anno precedente e vengono espresse le valutazioni del Governo, anche in relazione alle indicazioni della

Conferenza dei presidenti dei comitati di coordinamento, convocata dal Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1980, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento per le attività all'estero delle regioni, e si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni che ad esse si riferiscono.

2. Restano fermi la disciplina e i rapporti correlati a specifici accordi o intese internazionali, nonché l'attuazione delle attività in essi prevista.

3. Per le attività regionali connesse con gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, restano ferme le procedure ivi previste.

4. Le disposizioni del presente decreto concernono anche le attività degli enti subregionali svolte nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalle regioni e dalle province autonome nelle materie considerate decreto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 179

NOTE

Nota in lingua italiana

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 46 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 46 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

94A4594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Salvatore Tedesco, dal dott. Pietro Giulio Scarabino e dal dott. Francesco Ricciardi;

Considerato che il dott. Pietro Giulio Scarabino non può più proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Decreta:

L'ing. Mario Russo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sarno (Salerno), in sostituzione del dott. Pietro Giulio Scarabino.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 58

94A4595

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 22 giugno 1994, a quella n. 10, di scadenza 22 dicembre 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036670», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1998 - Leggi 26 novembre 1993, n. 483 e 7 agosto 1982, n. 526 e D.M. 21 dicembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 22 dicembre 1993 - Roma, 22 dicembre 1993»; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 809070 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 22 dicembre 1993/1998 - Leggi 26 novembre 1993, n. 483 e 7 agosto - 1982, n. 526 e D.M. 21 dicembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036670», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 22 dicembre 1993/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10 000 000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100 000 000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500 000 000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000 000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESI

94A4623

DECRETO 7 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed intergrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge del 21 gennaio 1994, n. 45, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «puo chiedere che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio dereto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Vista la lettera n. CL. 328/94 del 2 marzo 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, della Safim Factor S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma in via XXIV Maggio n. 43/45, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 12 marzo successivo, registro n. 182, con il quale la predetta società Safim Factor S.p.a. in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 9 marzo 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Safim Factor il dott. Franco Bertini, nato a Roma il 16 febbraio 1943, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Ferro Luzzi prof. Paolo, nato a Roma il 14 maggio 1937, esperto con funzioni di presidente;

Grilli prof. Vittorio, nato a Milano il 19 maggio 1957, esperto;

Guarracino dott. Salvatore, nato a Napoli il 9 giugno 1938, esperto;

Cicchiné dott. Mauro, nato a Torino il 12 gennaio 1939, esperto;

Maffei dott. Fabio, nato a Siena il 29 marzo 1940, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 20 milioni, con una maggiorazione di lire 10 milioni per il membro con funzione di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4578

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1994.

Autorizzazione alla MGF vita Italia S.p.a., in Milano, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo vita V, nonché approvazione di una tariffa di capitalizzazione presentata dalla suddetta impresa.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1983 con cui la MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,

Vista la domanda in data 21 luglio 1993 e le successive integrazioni con le quali la MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e di condizioni di polizza:

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 334538 del 14 dicembre 1993 e n. 431933 del 17 giugno 1994 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la lettera n. 431535 del 12 maggio 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione della tariffa di capitalizzazione e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP,

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1994;

Decreta

Art. 1

La MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2

È approvata secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione e le condizioni di polizza presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico con prestazioni rivalutabili per forme collettive (tasso tecnico 3%);

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4596

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 1994.

Tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per le domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti,

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Vista la legge 12 aprile 1991, n. 136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1991, concernente la riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, il quale nelle sedute del 26 novembre 1993 e del 27 aprile 1994 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 e le istruzioni per l'uso delle tabelle contenenti le citate tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, non debba essere applicata la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990 per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle allegate tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono altresì approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

ALLEGATO

Istruzioni per l'uso delle tabelle

Ai fini dell'applicazione delle tabelle allegate si deve procedere come indicato nelle fasi seguenti:

1) determinare l'età dell'assicurato in anni interi al momento della presentazione della domanda, trascurando i periodi inferiori ai sei mesi e considerando anno intero i periodi pari o superiori ai sei mesi;

2) determinare l'anzianità contributiva dell'assicurato, sempre in anni interi operando come previsto al precedente punto 1), rilevando sia l'anzianità effettiva al momento della presentazione della domanda sia l'anzianità complessiva derivante dalla avvenuta ricongiunzione;

3) ricercare il coefficiente da applicare, nella tabella al sesso dell'assicurato, all'incrocio tra la riga corrispondente all'età calcolata al punto 1) e la colonna corrispondente all'anzianità complessiva calcolata come indicato al punto 2);

4) determinare l'importo della pensione da acquisire a seguito dell'operazione di ricongiunzione, applicando le norme in atto al momento della richiesta e calcolare la differenza tra l'ammontare della pensione spettante dopo la ricongiunzione e quella calcolata prima dell'operazione;

5) il prodotto tra il coefficiente di cui al punto 3) e la quota di pensione determinata come specificato al punto 4) fornisce il valore della riserva matematica, da arrotondare alle 1000 lire più vicine.

Per i soggetti che avendo presentato domanda di ricongiunzione abbiano conseguito il diritto alle prestazioni della legge 18 agosto 1962, n. 1357, i coefficienti per la individuazione della riserva matematica sono ridotti al 30% (trenta per cento).

Si ribadisce ancora una volta che, se l'assicurato a seguito dell'operazione di ricongiunzione matura il diritto a pensione o se il richiedente risulta già pensionato (diretto o superstite), i coefficienti da applicare sono quelli riportati nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 febbraio 1988 relativo ai lavori autonomi. Ovviamente in tale caso devono essere seguite le relative istruzioni allegate al decreto stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988.

Visto: *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

Decr. 27/08/1993

CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA MAGGIORE QUOTA DI PENSIONE

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,8299	8,1052	8,4016	8,7188	9,0562	9,4139												
21	7,7348	7,9940	8,2250	8,5776	8,9214	9,2460	9,6111											
22	7,2544	7,8967	8,1613	8,4483	8,7572	9,0878	9,4396	9,8123										
23	7,5910	7,8147	8,0621	8,3322	8,6252	8,9406	9,2781	9,6372	10,0178									
24	7,5463	7,7497	7,9781	8,2307	8,5064	8,8015	9,1275	9,4720	9,8386	10,2272								
25	7,5222	7,7037	7,9118	8,1450	8,4028	8,6843	8,9896	9,3683	9,6701	10,0443	10,4410							
26	7,5207	7,6793	7,8651	8,0770	8,3151	8,5783	8,8657	9,1749	9,5129	9,8720	10,0541	10,6514						
27	7,5430	7,6774	7,8396	8,0292	8,2456	8,4886	8,7573	9,0507	9,3689	9,7114	10,0780	10,4596	10,8652					
28	7,5912	7,7004	7,8379	8,0032	8,1927	8,4176	8,6657	8,9400	9,2395	9,5643	9,9140	10,2788	10,6684	11,0824				
29	7,6674	7,7496	7,8611	8,0015	8,1702	8,3678	8,5933	8,8466	9,1265	9,4323	9,7636	10,1102	10,4786	10,8803	11,3030			
30	7,7752	7,8244	7,9663	8,0251	8,1686	8,3407	8,5424	8,7676	9,0311	9,3170	9,6291	9,9555	10,3090	10,6892	11,0961	11,5361		
31	7,5103	7,9369	7,9906	8,0764	8,1926	8,3389	8,5147	8,7206	8,9556	9,2195	9,5113	9,8164	10,1001	10,5106	10,8986	11,3131	11,7536	
32	8,0461	8,0756	8,1028	8,1578	8,2453	8,3638	8,5132	8,6927	8,9029	9,1428	9,3723	9,6960	10,0064	10,3466	10,7151	11,1112	11,5343	11,9840
33	8,1820	8,2146	8,2448	8,2726	8,3286	8,3779	8,5390	8,6915	8,8748	9,0893	9,3343	9,5930	9,8816	10,1996	10,5470	10,9231	11,3275	11,7594
34	8,3129	8,3535	8,3867	8,4176	8,4459	8,5032	8,6084	8,7180	8,8737	9,0607	9,2798	9,5128	9,7770	10,0716	10,4463	10,7508	11,1349	11,5478
35	8,4531	8,4928	8,5291	8,5630	8,5945	8,6234	8,6819	8,7750	8,9012	9,0602	9,2512	9,4564	9,6943	9,9640	10,3648	10,5963	10,9583	11,3504
36	8,1327	8,6311	8,6717	8,7068	8,7434	8,7800	8,8050	8,9148	8,9598	9,0887	9,2510	9,4265	9,6391	9,9090	10,1543	10,4616	10,8000	11,1691
37	7,8198	8,3049	8,8140	8,8563	8,8932	8,9786	8,9614	8,9916	9,0526	9,1496	9,2812	9,4252	9,6045	9,8186	10,0665	10,3477	10,6564	11,0070
38	7,5147	7,9864	8,4820	9,0018	9,0441	9,0833	9,1189	9,1524	9,1832	9,2455	9,3446	9,4549	9,6019	9,7700	10,0145	10,2569	10,5445	10,8644
39	7,2192	7,6761	8,1580	8,6642	9,1952	9,2384	9,2779	9,3148	9,3490	9,3805	9,4441	9,5182	9,6306	9,7809	9,9680	10,1882	10,4500	10,7433
40	6,9324	7,3753	7,8421	8,3344	8,8515	9,3940	9,4381	9,4786	9,5162	9,5509	9,5833	9,6185	9,6942	9,8092	9,9626	10,1537	10,3818	10,6436
41	6,8904	7,0788	7,5361	8,0121	8,5161	9,0445	9,5989	9,6439	9,6362	9,7237	9,7494	9,7494	9,7954	9,8727	9,9902	10,1465	10,3422	10,5752
42	6,4408	6,9909	7,2398	7,7020	8,1896	8,7037	9,2437	9,8102	9,8462	9,8984	9,9378	9,9378	9,9378	9,9745	10,0536	10,1736	10,2938	10,5333
43	6 6400	6.8907	7,1464	7,4009	7,8733	8,3717	8,8972	9,4493	10,0484	10,0754	10,1186	10,1186	10,1186	10,1186	10,1561	10,2398	10,3596	10,5223
44	6,5840	6,7892	7,0455	7,3071	7,5673	8,0504	8,5799	9,0973	9,6617	10,2536	10,3020	10,3020	10,3020	10,3020	10,3020	10,3404	10,4279	10,5486
45	6,4518	6,6933	6,9442	7,2064	7,4739	7,7401	8,2342	8,7554	9,3050	9,8823	10,4380	10,4880	10,4880	10,4880	10,4880	10,4880	10,5372	10,6114
46	6,1497	6,6014	6,8485	7,1053	7,3736	7,6474	7,9198	8,3233	9,0086	9,5211	10,1117	10,6769	10,6769	10,6769	10,6769	10,6769	10,6759	10,7190
47	5,8490	6,2904	6,7578	7,0109	7,2738	7,5485	7,8288	8,1077	8,6253	9,4712	9,7470	10,2896	10,8680	10,8680	10,8680	10,8680	10,8680	10,8680
48	5,5566	5,9907	6,4479	6,9266	7,1808	7,4551	7,7315	8,0198	8,3045	8,8346	9,3937	9,9136	10,4692	11,0618	11,0618	11,0618	11,0618	11,0618
49	5,2612	5,6942	6,1391	6,6076	7,0930	7,3586	8,1348	7,9232	8,2176	8,5105	9,0538	9,5496	10,0823	10,6517	11,2590	11,2590	11,2590	11,2590
50	4,9768	5,3942	5,8431	6,2943	6,7746	7,2472	7,5446	7,8178	8,1237	8,4156	8,7260	9,1992	9,6976	10,2538	10,8382	11,4602	11,4602	11,4602
51	4,6932	5,1011	5,5360	6,1893	6,4573	6,9500	7,4605	7,7401	8,0307	8,3343	8,6441	8,8609	9,3465	9,8680	10,4284	11,0273	11,6661	11,6661
52	4,4165	4,8392	5,2379	5,6774	6,1500	6,6302	7,1364	7,7605	7,8978	8,2463	8,5582	9,2642	9,4869	9,7365	10,0211	10,5665	11,2115	11,8675
53	4,1445	4,5393	4,9532	5,3835	5,6404	6,3179	6,8147	7,3047	7,8764	8,1638	8,4758	8,6707	8,8526	9,1117	9,6242	10,1746	10,7151	11,3983
54	3,8786	4,2640	4,4702	5,0960	5,5387	6,0056	6,5030	6,9610	7,5459	8,1002	8,4042	8,5914	8,7921	9,0103	9,2462	9,7738	10,3399	10,9484
55	3,6381	3,9946	4,4916	4,8119	5,2464	5,7043	6,2883	6,6944	7,2165	7,7714	8,3422	8,5148	8,7079	8,9148	9,1398	9,3829	9,9260	10,5093
56	3,3632	3,7304	4,1186	4,5279	4,9591	5,4112	5,8812	6,3744	6,9040	7,4443	8,2623	8,4468	8,6270	8,8263	9,0396	9,2721	9,5230	9,7780
57	3,1389	3,4731	3,8523	4,2532	4 6758	5,1211	5,5879	6,0733	6,5884	7,1303	7,6873	8,1024	8,5531	8,7374	8,9434	9,1643	9,4044	9 6640
58	2,9170	3,2449	3,5205	3,9823	4,3968	4,8036	5,2940	5,7765	6,2762	6,8107	7,3709	7,7633	8,5923	8,6581	8,8488	9,0621	9,2906	9 5392
59	2,7023	3,0217	3,3613	3,7691	4,1252	4,5645	5,0070	5,4837	5,9836	6,5031	7,0546	7,4270	7,8363	8,2796	8,7619	8,9698	9,1611	9,4183
60	2,4944	2,8048	3,1363	3,4889	3,8600	4,2814	4,7269	5,1965	5,6412	6,2099	6,7490	7,0463	7,4846	7,9061	8,3669	8,8673	9,0732	9 3034
61	2,2897	2,5934	2,9161	3,2607	3,6270	4,0130	4,6510	4,9141	5,5023	5,9165	6,4561	6,7764	7,1371	7,5405	8,0284	8,4573	8,9773	9 1918
62	2,1631	2,4866	2,7031	3,0394	3,3976	3,8303	4,1825	4,6390	5,1216	5,6303	6,1658	6,4604	6,7963	7,1719	7,5921	8,0491	8,5459	9 0885
63	1,9806	2,2288	2,4938	2,8236	3,1760	3,5512	3,9500	4,3701	4,8469	5,3512	5,9126	6,1532	6,4624	6,8110	7,2000	7,6415	8,1207	8 6384
64	1,8702	2,0726	2,3248	2,6127	2,9591	3,3273	3,6702	4,1379	4,5778	5,0673	5,6054	5,8510	6,1341	6,4575	6,8222	7,2323	7,7912	8,1895
65		1,6120	2,1774	2,4530	2,7451	3,1091	3,4958	3,9086	4,3473	4 8593	5,3339	5,5555	5,8131	6,1099	6,4491	6,8316	7,2620	7,7444
66			2,0152	2,2961	2,6159	2,8940	3,2757	3,6754	4,1204	4,5817	5,0494	5,2659	5,4989	5,7698	6,0821	6,4391	6,8415	7,2945
67				2,1310	2,4373	2,7347	3,0612	3,4670	3,8986	4,3582	4 8339	4,9847	5,1520	5,4377	5,7236	6,0032	6,4250	6,5547
68					2,2616	2,5763	2,8932	3,2497	3,6796	4,1381	4,5963	4,7593	4 8942	5,1140	5,3742	5,6470	5,9978	6,4248
69						2,4090	2,6944	3,0931	3,4627	3,9217	4,4057	4,5184	4 6476	4,8016	5,0044	5,3112	5,6022	6 0030
70							2,5764	2,9366	3.3088	3 7046	4,1956	4,2900	4,4051	4,5434	4,7060	4,9651	5,2546	5 5925
71								2,7764	3,1730	3,5665	3,9936	4 0718	4,1729	4,2961	4 3941	4,6191	4 8843	5,2022
72									2,6110	3,4316	3,8688	3,8688	3,9530	4 0619	4,1946	4 3539	4,3923	4,8253
73										3,2898	3,7498	3,7498	3,7498	3,7902	3,9578	4,1032	4,2762	4 4807
74											3,6367	3,6367	3,6367	3,6367	3,7359	3,8650	4 0236	4,2132

VETERINARI MASCHI

ENPAV - 1 MASCHI

NE ANNUA UNITARIA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI A

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
12,2186																	
11,9888	12,4575																
11,7720	12,2223	12,8009															
11,5699	12,0004	12,4602	12,9488														
11,3844	11,7932	12,2328	12,7023	13,2013													
11,2174	11,6029	12,0208	12,4693	12,9488	13,4584												
11,0706	11,4311	11,8248	12,2513	12,7099	13,1996	13,7202											
10,9457	11,2901	11,6484	12,0507	12,4863	12,9648	13,4551	13,9869										
10,8443	11,1514	11,4931	11,8694	12,2806	12,7278	13,2043	13,7156	14,2589									
10,7715	11,0736	11,3904	11,7096	12,0942	12,5142	12,9691	13,4580	13,9808	14,5361								
10,7273	10,9708	11,2529	11,5728	11,9297	12,3228	12,7522	13,2172	13,7173	14,2507	14,8190							
10,7159	10,9245	11,1733	11,4618	11,7889	12,1538	12,5857	12,9947	13,4702	13,9866	14,5275	15,1079						
10,7401	10,9113	11,1248	11,3792	11,6242	12,0084	12,3819	12,7930	13,2421	13,7284	14,2513	14,8098	15,4036					
10,6037	10,9348	11,1101	11,3282	11,5887	11,8906	12,2328	12,6147	13,0353	13,4947	13,9923	14,5274	15,0969	15,4358				
10,9591	10,9975	11,1319	11,3111	11,5362	11,8014	12,1104	12,4597	12,8616	13,2822	13,7520	14,2619	14,8096	15,3945	16,0166			
11,0618	11,1039	11,1944	11,3322	11,5159	11,7446	12,0177	12,3342	12,6930	13,0933	13,5343	14,0160	14,3677	15,0987	15,6978	16,3346		
11,2590	11,2590	11,3021	11,3949	11,5370	11,7243	11,9887	12,2386	12,5627	12,9330	13,3404	13,7926	14,2862	14,8208	15,4261	16,0096	16,8621	
11,4602	11,4602	11,4602	11,5045	11,5996	11,7443	12,2373	12,3276	12,4645	12,7970	13,2784	13,5945	14,0578	14,5638	15,1119	15,7012	16,3307	16,9997
11,6661	11,6661	11,6661	11,6661	11,8115	11,8094	11,9475	12,1555	12,4020	12,6962	13,0374	13,4241	13,8586	14,3308	14,8406	15,4131	16,0161	16,9824
11,8675	11,8675	11,8675	11,8675	11,8675	11,9141	12,0088	12,1866	12,3650	12,6230	12,9151	13,2754	13,6724	14,0653	14,6024	15,1363	15,7036	16,3343
12,0725	12,0725	12,0725	12,0725	12,0725	12,0725	12,1224	12,2234	12,3829	12,5888	12,8489	13,1594	13,5194	13,9273	14,3825	14,8640	15,4318	16,0251
11,5988	12,2925	12,2925	12,2925	12,2925	12,2925	12,2925	12,3418	12,4477	12,5587	12,8236	13,0912	13,4106	13,7863	14,2005	14,6687	15,1847	15,7482
11,1361	11,8060	12,5205	12,5206	12,5206	12,5206	12,5205	12,5305	12,5712	12,7802	12,8458	13,0674	13,3419	13,6718	14,0530	14,4852	14,9674	15,4986
10,6845	11,3307	12,0217	12,7582	12,7582	12,7582	12,7582	12,7582	12,7582	12,8104	12,9229	13,0908	13,3219	13,6059	13,9449	14,3379	14,7834	15,2805
10,2422	10,8634	11,5308	12,2442	12,9560	13,0150	13,0060	13,0050	13,0150	13,0150	13,0589	13,1360	13,3615	13,5870	13,8847	14,2251	14,6368	15,0958
9,8078	10,4056	11,0478	11,6877	12,4753	13,2618	13,2618	13,2618	13,2618	13,2618	13,2618	13,3176	13,4378	13,6199	13,8632	14,1663	14,5281	14,9474
9,6762	9,9660	10,5743	11,2096	11,9643	12,7183	13,5332	13,5302	13,5332	13,5332	13,5332	13,5332	13,5909	13,7151	13,9039	14,1590	14,4697	14,8443
9,5501	9,8184	10,1083	10,7511	11,4416	12,1834	12,9865	13,8223	¹3,8223	13,8223	13,8223	13,8223	13,8223	13,8822	14,0110	14,2069	14,4683	14,7938
9,4317	9,6888	9,9684	10,2706	10,9088	11,6517	12,4291	13,2561	14,1320	14,1320	14,1320	14,1320	14,1320	14,1320	14,1943	14,3281	14,5316	14,8030
9,3128	9,5635	9,8323	10,1245	10,4404	11,1369	11,4852	12,6887	13,5456	14,4653	14,4653	14,4653	14,4653	14,4653	14,4653	14,5301	14,6695	14,8814
9,2009	9,4391	9,7019	9,9837	10,2901	10,6213	11,3491	12,1310	12,7711	13,8692	14,8272	14,8272	14,8272	14,8272	14,8272	14,8272	14,8948	15,0088
8,7342	9,3264	9,5737	9,8501	10,1465	10,4687	10,8169	11,5798	12,3965	13,2797	14,2186	15,2232	15,2232	15,2232	15,2232	15,2232	15,2232	15,2940
8,2962	8,8382	9,4595	9,7204	10,0122	10,3249	10,6649	11,0324	11,8634	12,6937	13,6188	14,5074	15,6119	15,6119	15,6119	15,6619	15,6619	15,6619
7,8012	8,3616	8,9539	9,6080	9,8844	10,1935	10,5247	10,8849	11,2492	12,1186	13,0259	13,9708	15,0430	15,0430	15,0430	15,0430	15,0430	15,0430
7,3330	7,8681	8,0453	9,0354	9,7764	10,0704	10,3990	10,7512	11,1342	11,5482	12,4413	13,3750	14,4321	14,4321	14,4321	14,4321	14,4321	14,4321
6,9248	7,3813	7,9503	8,5642	8,9384	9,9709	10,2848	10,6356	11,0118	11,4207	11,8627	12,8104	13,8293	13,8293	13,8293	13,8293	13,8293	13,8293
6,4269	6,9053	7,4428	8,0464	8,7015	9,4186	10,1978	10,5343	10,9105	11,3136	11,7523	12,2262	13,2361	13,2361	13,2361	13,2361	13,2361	13,2361
5,9877	6,4398	6,9506	7,5253	8,1690	8,9628	9,7330	10,4652	10,8276	11,2228	11,6672	12,1395	12,6499	12,6499	12,6499	12,6499	12,6499	12,6499
5,5703	6,0153	6,4815	7,0302	7,6480	8,3228	9,0921	9,9159	10,2661	0,6295	11,0993	11,5708	12,0833	12,0833	12,0833	12,0833	12,0833	12,0833
5,0224	5,5706	6,0003	6,5661	7,2996	7,8184	8,5271	9,3814	9,7221	10,1047	10,5343	11,0147	11,5296	11,5296	11,5296	11,5296	11,5296	11,5296
4,7941	5,1665	5,7004	6,1012	6,6743	7,3214	8,0602	8,6666	9,1965	9,5714	9,9924	10,4652	10,9938	10,9938	10,9938	10,9938	10,9938	10,9938
4,4376	4,7827	5,1936	5,6710	6,2230	6,8547	7,5681	8,3718	8,6925	’9,0598	9,4771	9,9457	10,4720	10,4720	10,4720	10,4720	10,4720	10,4720

Data 27/06/1990

CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA MAGGIORE QUOTA DI PEN

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,0625	7,3096	7,5559	7,8614	8,1659	8,4889												
21	6,9749	7,2069	7,4589	7,7307	8,0221	8,3328	8,6623											
22	6,9010	7,1174	7,4641	7,6112	7,8886	8,2910	8,5030	8,8393										
23	6,8421	7,0418	7,2586	7,5042	7,7666	8,0497	8,3530	8,6764	9,0197									
24	6,8000	6,9813	7,1455	7,5105	7,6673	7,9250	8,2138	8,5234	8,8534	9,2036								
25	6,7762	6,9385	7,1242	7,3321	7,5621	7,8135	8,0867	8,3815	8,6973	9,0341	9,3914							
26	6,7728	6,9147	7,0806	7,2698	7,4819	7,7216	7,9732	8,2519	8,5527	8,8750	9,2186	9,5773						
27	6,7916	6,9114	7,0561	7,2250	7,4184	7,6349	7,8748	8,1363	8,4207	8,7275	9,0565	9,3998	9,7668					
28	6,8345	6,9306	7,0528	7,2004	7,3732	7,5701	7,7881	8,0354	8,3026	8,5928	8,9060	9,2362	9,5866	9,9601				
29	6,9048	6,9744	7,0723	7,1971	7,3477	7,5240	7,7251	7,9505	8,1998	8,4725	8,7686	9,0815	9,4174	9,7760	10,1572			
30	7,0052	7,0462	7,0922	7,2171	7,3444	7,4982	7,6781	7,8832	8,1133	8,3676	8,6459	8,9412	9,2604	9,6032	9,9192	10,3581		
31	7,1357	7,1489	7,1907	7,2631	7,3651	7,4950	7,6519	7,8325	8,0448	8,2796	8,5392	8,8158	9,1170	9,4429	9,7927	10,1641	10,5630	
32	7,2668	7,2822	7,2956	7,3382	7,4122	7,5163	7,6488	7,8089	7,9963	8,2099	8,4265	8,7065	9,1887	9,2962	9,6287	9,9856	10,3667	10,7718
33	7,4015	7,4172	7,4319	7,4456	7,4891	7,5646	7,6703	7,8061	7,9696	8,1607	8,3787	8,6145	8,8768	9,1648	9,4786	9,8179	10,1822	10,5711
34	7,5365	7,5537	7,5698	7,5848	7,5968	7,6432	7,7202	7,8266	7,9667	8,1334	8,3285	8,5420	8,7826	9,0503	9,3442	9,6645	10,0098	10,3825
35	7,6735	7,6920	7,7098	7,7260	7,7413	7,7555	7,8009	7,8795	7,9901	8,1311	8,3012	8,4904	8,7082	8,9539	9,2275	9,5231	9,8539	10,2073
36	7,3414	7,8323	7,8512	7,8691	7,8859	7,9015	7,9160	7,9613	8,0425	8,1564	8,2993	8,4623	8,6603	8,8777	9,1184	9,4069	9,7134	10,0470
37	7,0739	7,5245	7,9950	8,0143	8,0325	8,0467	8,0656	8,0804	8,1277	8,2095	8,3248	8,4598	8,6261	8,8232	9,0501	9,3060	9,5906	9,9032
38	6,7818	7,2215	7,6805	8,1618	8,1815	8,2001	8,2176	8,2339	8,2491	8,2972	8,3809	8,4853	8,6231	8,7928	8,9941	9,2257	9,4867	9,7775
39	6,4962	6,9237	7,3725	7,8423	8,3326	8,3527	8,3717	8,3896	8,4062	8,4217	8,4709	8,5422	8,6488	8,7894	8,9628	9,1682	9,5017	9,6214
40	6,2170	6,6327	7,0702	7,5276	8,0070	8,5077	8,5282	8,5476	8,5658	8,5828	8,5986	8,6338	8,7066	8,8155	8,9590	9,1360	9,3458	9,5572
41	6,1396	6,3483	6,7727	7,2184	7,6866	8,1760	8,6372	8,7081	8,7320	8,6967	8,7640	8,7640	8,7999	8,8742	8,9854	9,1320	9,3127	9,5269
42	6,0625	6,2698	6,4830	6,9169	7,3716	7,8496	8,3495	8,8316	8,8930	8,9138	8,9323	8,9323	8,9323	8,9689	9,0448	9,1583	9,3080	9,4886
43	5,9866	6,1920	6,4037	6,6115	7,0642	7,5290	8,0173	8,5278	9,0611	9,0629	9,1036	9,1036	9,1036	9,1036	9,1411	9,2186	9,3345	9,4873
44	5,9096	6,1153	6,3251	6,5414	6,7640	7,2162	7,6910	8,1898	8,7114	9,2566	9,2783	9,2783	9,2783	9,2783	9,2833	9,3166	9,3958	9,5142
45	5,8360	6,0375	6,2477	6,4622	6,6832	6,9106	7,3724	7,8577	8,3672	8,9001	9,4568	9,4566	9,4568	9,4568	9,4566	9,4566	9,4967	9,5786
46	5,5457	5,9636	6,1696	6,3844	6,6036	6,8296	7,0619	7,5340	8,0298	8,5606	9,0851	9,6387	9,6367	9,6387	9,6387	9,6387	9,6367	9,6787
47	5,2307	5,6690	6,0966	6,3062	6,5259	6,7399	6,9809	7,2186	7,7012	8,2079	8,7401	9,2682	9,8240	9,8240	9,8240	9,8240	9,8240	9,8240
48	4,9643	5,3736	5,7956	6,2323	6,4477	6,6729	6,9016	7,1348	7,3806	7,8743	8,3923	8,9045	9,4445	10,0127	10,0127	9,7127	10,0127	10,0127
49	4,6768	5,0770	5,4957	5,9268	6,3739	6,5943	6,8241	7,0566	7,3003	7,6489	8,0536	8,5480	9,0718	9,6241	10,2052	10,2062	10,2052	10,2052
50	4,2846	4,7793	5,1938	5,6221	5,9636	6,5205	6,7460	6,9812	7,2212	7,4686	7,7228	8,2007	8,7093	9,2413	9,8073	10,4019	10,4019	10,4019
51	4,1332	4,4846	4,8906	5,3146	5,7528	6,2046	6,6721	6,9030	7,1438	7,4096	7,6428	7,9618	8,3506	8,8682	9,4172	9,9947	10,6001	10,6031
52	3,8210	4,1510	4,5934	5,0070	5,4412	5,8898	6,3528	6,7809	7,0700	7,3092	7,5659	7,7763	8,0508	8,5007	8,7010	9,5925	10,1905	10,8075
53	3,5395	3,9142	4,3044	4,7054	5,1289	5,5737	6,0333	6,5070	6,9973	7,2398	7,4927	7,6946	7,9104	7,8405	8,7531	9,1960	9,7706	10,3775
54	3,2602	3,6280	4,0140	4,4100	4,8230	5,2571	5,7130	5,9840	6,9696	7,1721	7,4208	7,6171	7,8242	8,0456	8,2817	8,8071	9,3636	10,0029
55	2,9552	3,3138	3,7210	4,1149	4,5240	4,9465	5,3868	5,7593	6,3424	6,8374	7,3567	7,5410	7,7425	7,9662	8,1825	8,4250	8,9639	9,5344
56	2,7236	3,0636	3,4316	3,8187	4,2228	4,6427	5,0763	5,5332	6,0130	6,5087	7,0197	7,4724	7,6628	7,8698	8,0884	8,3220	8,5711	9,1242
57	2,5058	2,7989	3,1471	3,5252	3,9228	4,3381	4,7722	5,2146	5,6839	6,1762	6,6859	7,1217	7,5866	7,7825	7,9065	8,2204	8,4607	8,7170
58	2,2851	2,5770	2,8783	3,2364	3,6252	4,0340	4,4609	4,9043	5,4123	5,8449	6,3516	6,7733	7,2213	7,6994	7,9012	8,1206	8,3523	8,5999
59	2,0788	2,3527	2,6530	2,9631	3,3617	3,7318	4,1527	4,5871	5,0485	5,5199	6,0166	6,4246	6,8586	7,3197	7,5617	7,7694	8,2473	8,4663
60	1,8726	2,1330	2,4304	2,7347	3,0542	3,4340	3,8464	4,1801	4,7330	5,2034	5,6892	6,0758	6,4962	6,9434	7,4184	7,9254	8,1404	8,3743
61	1,6974	1,9329	2,2119	2,5084	2,7823	3,1519	3,5438	3,9698	4,4166	4,8841	5,3696	5,7360	6,1318	6,5674	7,0286	7,5207	8,0416	8,2642
62	1,5959	1,7557	1,9991	2,2876	2,5931	2,9185	3,2591	3,6643	4,1043	4,6169	5,0501	5,3940	5,7722	6,1341	6,6323	7,1090	7,6156	8,1560
63	1,5033	1,6391	1,9197	2,0720	2,3307	2,7882	3,0241	3,3767	3,7964	4,3022	4,7315	5,0648	5,6114	5,8023	6,2289	6,6903	7,1864	7,7109
64	1,4190	1,5612	1,7129	1,8900	2,1485	2,4620	2,7914	3,1400	3,5058	3,9414	4,4146	4,7168	5,0525	5,4219	5,8273	6,2698	6,7510	7,5631
65		1,4766	1,6247	1,7879	1,9673	2,2397	2,5622	2,9047	3,2671	3,6474	4,1004	4,3809	4,6948	5,0282	5,4272	5,8488	6,3227	6,3088
66			1,5390	1,6946	1,8651	2,0574	2,3364	2,6725	3,0296	3,4070	3,8037	4,0487	4,3407	4,6674	4,9801	5,4302	5,8689	6,3470
67				1,6102	1,7720	1,9405	2,1467	2,4436	2,7447	3,1676	3,5619	3,7342	3,9602	4,2948	4,6368	5,0142	5,4318	5,6398
68					1,6879	1,8579	2,0453	2,2513	2,5584	2,9001	3,3206	3,4796	3,6493	3,9168	4,2453	4,6015	4,9977	5,4348
69						1,7843	1,9632	2,1505	2,3648	2,6923	3,0806	3,2261	3,3921	3,5797	3,8608	4,1937	4,5646	4,9827
70							1,8715	2,0606	2,2690	2,4983	2,8429	2,9752	3,1277	3,3016	3,3981	3,7926	4,1438	4,5371
71								1,9811	2,1816	2,4027	2,6454	2,7431	2,8822	3,0398	3,2251	3,2815	3,7420	4,0128
72									2,1044	2,3230	2,5584	2,5584	2,6558	2,8025	2,9763	3,1639	3,3315	3,7102
73										2,2471	2,4752	2,4752	2,4752	2,5839	2,7393	2,9128	3,1225	3,3531
74											2,4152	2,4152	2,4152	2,4152	2,5310	2,7070	2,8880	3,1058

VETERINARI FEMMINE

94A4542

ENPAV - 2 - FEMMINE

NE ANNUA UNITARIA CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI A

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
10,9845																	
10,7796	11,2013																
10,5868	10,9918	11,4224															
10,1977	10,8050	11,2086	11,6479														
10,2437	10,6119	10,9672	11,4292	11,8778													
10,0966	10,4442	10,8201	11,2236	11,6544	12,1123												
9,9680	10,2938	10,6486	11,0323	11,4443	11,8841	12,3616											
9,8595	10,1623	10,4949	10,8572	11,2490	11,6696	12,1167	12,6959										
9,7734	10,0514	10,3606	10,7002	11,0701	11,4702	11,8997	12,3682	12,8455									
9,7113	9,9630	10,2470	10,5626	10,9096	11,2873	11,6957	12,1843	12,6026	13,1002								
9,6759	9,8992	10,1563	10,4463	10,7687	11,1229	11,5058	11,9260	12,3730	12,8521	13,3604							
9,6703	9,8628	10,0910	10,3606	10,6496	10,9792	11,3409	11,7361	12,1612	12,6186	13,1073	13,6264						
9,6675	9,8670	10,0638	10,2868	10,5661	10,8677	11,2907	11,5606	11,9864	12,4016	12,8692	13,3862	13,8487					
9,7813	9,8848	10,0478	10,2489	10,4321	10,7612	11,0704	11,4142	11,7919	12,2003	12,6482	13,1258	13,6369	14,1778				
9,8648	9,9493	10,0761	10,2423	10,4472	10,6911	10,9713	11,2373	11,6388	12,0246	12,4453	12,8605	13,3882	13,9094	14,4634			
10,0127	10,0544	10,1406	10,2700	10,4404	10,6504	10,9002	11,1857	11,4088	11,8661	12,2627	12,6926	13,1576	13,6556	14,1946	14,7559		
10,2062	10,2062	10,2479	10,3362	10,4683	10,5925	10,8672	11,1115	11,3647	11,7361	12,0978	12,5062	12,9458	13,4213	13,6817	14,3767	16,0659	
10,4019	10,4019	10,4019	10,4456	10,5369	10,6710	10,8492	11,0689	11,3292	11,6289	11,9669	12,3427	12,7526	13,2064	13,6917	14,2139	14,7713	15,3639
10,6031	10,6031	10,6031	10,6031	10,6447	10,7401	10,8784	11,0607	11,2856	11,5618	11,8686	12,2043	12,5639	13,0114	13,4715	13,9882	14,5004	15,0739
10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8532	10,9478	11,0893	11,2760	11,5061	11,7787	12,0926	12,4467	12,8369	13,2728	13,7440	14,2529	14,8004
10,8142	11,0157	10,7127	11,0127	11,0157	11,0157	11,5676	11,1594	11,3044	11,4966	11,7862	12,0106	12,2820	12,6946	13,0979	13,5406	14,0234	14,5462
10,5748	11,2290	11,2290	11,2290	11,2290	11,2290	11,2290	11,2770	11,3763	11,5248	11,7707	11,9622	12,2184	12,5780	12,9097	13,1079	13,8168	14,3114
10,1394	10,7271	11,4480	11,4480	11,4480	11,4480	11,4480	11,4480	11,4973	11,5091	11,7510	11,9493	12,2000	12,4934	12,8013	13,2074	13,6283	14,1068
9,6600	10,3307	10,9845	11,6737	11,6737	11,6737	11,6737	11,6737	11,6737	11,6742	11,8287	12,3860	12,1911	12,4452	12,7463	13,0930	13,4840	13,9188
9,2853	9,8871	10,5247	11,1970	11,9045	11,9045	11,9045	11,9045	11,9045	11,9045	11,9564	12,0637	12,2241	12,4358	12,4468	13,0111	13,3621	13,7637
8,8639	9,4483	10,0673	10,7230	11,4145	12,1422	12,1422	12,1422	12,1422	12,1422	12,1422	12,1956	12,3057	12,4707	12,6878	12,9666	13,2745	13,6408
8,7406	9,0123	9,6147	10,2519	10,9270	11,6309	12,3881	12,3881	12,3881	12,3881	12,3881	12,3881	12,4430	12,5564	12,7257	12,9601	13,2261	13,5633
8,6213	8,8851	9,1656	9,7767	10,4576	11,1396	11,8728	12,6458	12,6458	12,6458	12,6458	12,6458	12,6458	12,6772	12,7191	12,9940	13,2247	13,5091
8,5062	8,7617	9,0347	9,3259	9,9650	10,6439	11,3622	12,1097	12,8868	12,6698	12,9168	12,9168	12,9168	12,9168	12,9751	13,0947	13,2760	13,5130
8,3869	8,6380	8,9000	9,1862	9,4862	10,1501	10,8512	11,5941	12,3774	13,2018	13,2018	13,2018	13,2018	13,2018	13,2018	13,2621	13,3868	13,5730
8,2706	8,5107	8,7718	9,0474	9,3419	9,5660	10,3419	11,0654	11,8382	12,9000	13,5043	13,5043	13,5043	13,5043	13,5043	13,5043	13,5666	13,6956
7,8072	8,3881	8,6384	8,9106	9,1980	9,5060	9,8325	11,0447	11,2991	12,0986	12,9411	13,8286	13,8286	13,8286	13,8286	13,8286	13,8286	13,5932
7,5411	7,9065	8,5106	8,7723	9,0569	9,3573	9,6783	10,0206	10,7617	11,5434	12,3786	13,2556	14,1789	14,1789	14,1789	14,1789	14,1789	14,1789
6,8689	7,4233	8,0127	8,6119	8,9162	9,2145	9,5289	9,8659	10,2247	10,9975	11,8162	12,6837	13,5986	13,5986	13,5986	13,5986	13,5986	13,5986
6,3943	6,9337	7,5127	8,1282	8,7853	9,0737	9,3973	9,7184	10,0722	10,4406	11,2575	12,1136	13,0206	13,0206	13,0206	13,0206	13,0206	13,0206
5,8638	6,3867	7,0063	7,5973	8,3067	8,9447	9,2489	9,5798	9,9290	10,3022	10,7002	11,5470	12,4443	12,4443	12,4443	12,4443	12,4443	12,4443
5,4409	5,9436	6,4926	7,0889	7,7259	8,4023	9,1246	9,4465	9,7968	10,1661	10,5610	10,9822	11,8722	11,8722	11,8722	11,8722	11,8722	11,8722
4,9739	5,4562	5,9863	6,5633	7,1922	7,8619	8,5743	9,3352	9,6770	10,0488	10,4412	10,8806	11,3078	11,3078	11,3078	11,3078	11,3078	11,3078
4,5278	4,9391	5,4963	6,0571	6,6672	7,3225	8,0098	8,7927	9,1271	9,4916	9,8879	10,3064	10,7536	10,7536	10,7536	10,7536	10,7536	10,7536
4,1037	4,5425	5,0282	5,2708	6,1132	6,8105	7,5099	8,2656	8,5934	8,9512	9,3412	9,7654	10,2132	10,2132	10,2132	10,2132	10,2132	10,2132
3,7007	4,1207	4,5891	5,1094	5,6845	6,2856	7,0063	7,7060	8,0270	8,3775	8,7640	9,1830	9,6392	9,6392	9,6392	9,6392	9,6392	9,6392
3,3520	3,6764	4,1744	4,4965	5,2345	5,8511	6,5281	7,2680	7,5828	7,9002	8,3115	8,7277	9,1813	9,1813	9,1813	9,1808	9,1808	9,1808

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1994

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Eulexin.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio/Sez. III n. 170/94 del 16 febbraio 1994 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Schering Plough S.p.a., obbligava il CIP a fare luogo alla pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Eulexin 30 compresse da 250 mg nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1992;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 508/94 del 18 maggio 1994, che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha ritenuto il CIPE subentrato al primo;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 612/94 del 22 giugno 1994 che nomina commissario *ad acta* la dott.ssa Bitetti quale segretario del CIPE, affinché provveda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/92, alla pubblicazione dei prezzi proposti dalla società ricorrente;

Considerato che la dott.ssa Bitetti pur non ricoprendo la carica di segretario del CIPE, è direttore generale del servizio che tra l'altro provvede ai servizi di segreteria del CIPE;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Schering Plough S.p.a. per la specialità medicinale Eulexin 30 compresse da 250 mg:

EULEXIN

30 cpr 250 mg	026026017	L. 110.000

Roma, 14 luglio 1994

Il commissario ad acta: MUNZI BITETTI

94A4655

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1994.

Pubblicazione dei prezzi della specialità medicinale Elocon.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio/Sez. III n. 172/94 del 16 febbraio 1994 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Schering Plough S.p.a., obbligava il CIP a fare luogo alla pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Elocon (crema, unguento e lozione) nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1992;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 510/94 del 18 maggio 1994, che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha ritenuto il CIPE subentrato al primo;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 614/94 del 22 giugno 1994 che nomina commissario *ad acta* la dott.ssa Bitetti quale segretario del CIPE, affinché provveda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/92, alla pubblicazione dei prezzi proposti dalla società ricorrente;

Considerato che la dott.ssa Bitetti, pur non ricoprendo la carica di segretario del CIPE, è direttore generale del servizio che tra l'altro provvede ai servizi di segreteria del CIPE;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Schering Plough S.p.a. per la specialità medicinale Elocon:

ELOCON

Crema 0,1% 30 g	027341015	L. 22.000
Unguento 0,1% 30 g	027341027	L. 22.000
Lozione 0,1% 30 g	027341039	L. 22.000

Roma, 14 luglio 1994

Il commissario ad acta: MUNZI BITETTI

94A4656

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1994.

Pubblicazione dei prezzi della specialità medicinale Intron-A.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio/Sez. III n. 171/94 del 16 febbraio 1994 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Schering Plough S.p.a., obbligava il CIP a fare luogo alla pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Intron-A (1 MUI, 3 MUI, 5 MUI e 10 MUI) nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1992;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 509/94 del 18 maggio 1994, che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha ritenuto il CIPE subentrato al primo,

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 613/94 del 22 giugno 1994 che nomina commissario *ad acta* la dott.ssa Bitetti quale segretario del CIPE, affinché

provveda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/92, alla pubblicazione dei prezzi proposti dalla società ricorrente;

Considerato che la dott.ssa Bitetti, pur non ricoprendo la carica di segretario del CIPE, è direttore generale del servizio che tra l'altro provvede ai servizi di segreteria del CIPE;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Schering Plough S.p.a. per la specialità medicinale Intron-A:

INTRON-A

1 fl 1 MUI + 1 f solv	026393025	L. 28.800
1 fl 3 MUI + 1 f solv	026393037	L. 64.350
1 fl 5 MUI + 1 f solv	026393013	L. 103.400
1 fl 10 MUI + 1 f solv	026393049	L. 187.800

Roma, 14 luglio 1994

Il commissario ad acta: MUNZI BITETTI

94A4657

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1994.

Pubblicazione dei prezzi della specialità medicinale Altosone.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio/Sez. III n. 153/94 del 9 febbraio 1994 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Puropharma S.r.l., obbligava il CIP a fare luogo alla pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Altosone nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1992;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 506/94 del 18 maggio 1994, che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha ritenuto il CIPE subentrato al primo;

Vista l'ordinanza della medesima sezione III n. 611/94 del 22 giugno 1994 che nomina commissario *ad acta* la dott.ssa Bitetti quale segretario del CIPE, affinché provveda, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/92, alla pubblicazione dei prezzi proposti dalla società ricorrente;

Considerato che la dott.ssa Bitetti, pur non ricoprendo la carica di segretario del CIPE, è direttore generale del servizio che tra l'altro provvede ai servizi di segreteria del CIPE;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Puropharma S.r.l. per la specialità medicinale Altosone:

ALTOSONE

Crema 0,1% 30 g	027783012	L. 22.000
Unguento 0,1% 30 g	027783024	L. 22.000
Lozione 0,1% 30 g	027783036	L. 22.000

Roma, 14 luglio 1994

Il commissario ad acta: MUNZI BITETTI

94A4658

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzioni superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1936, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'informazione che muta denominazione in corso di laurea in informatica;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Unviersità degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 91 dello statuto dell'Università degli studi di Bari, relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

LAUREA IN INFORMATICA

Art. 91. — Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti, per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

Il corso di laurea si articola in orientamenti. Le strutture didattiche indicheranno annualmente le relative discipline caratterizzanti e gli insegnamenti complementari attivati.

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. La scelta viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al quarto anno.

PIANO DI STUDI:

I Anno:

1) algoritmi e strutture dati (2 unità didattiche);
2) algebra (1 unità didattica);
3) analisi matematica I (1 unità didattica);
4) architettura degli elaboratori (2 unità didattiche);
5) geometria (1 unità didattica);
6) programmazione (1 unità didattica);
a) laboratorio in programmazione (1 unità didattica);
b) laboratorio in architettura degli elaboratori (1 unità didattica).

II Anno

1) analisi matematica II (2 unità didattiche);
2) fisica generale I (2 unità didattiche);
3) logica matematica (1 unità didattica);
4) linguaggi di programmazione (1 unità didattica);
5) sistemi operativi (2 unità didattiche);
a) laboratorio in linguaggi di programmazione (1 unità didattica);
b) laboratorio in sistemi operativi (1 unità didattica);
6) lingua inglese (idoneità).

III Anno:

1) basi di dati e sistemi informativi (2 unità didattiche);
2) calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità didattica);
3) calcolo numerico (2 unità didattiche);
4) fisica generale II (1 unità didattica);
5) ingegneria del software (2 unità didattiche);

IV Anno:

1) metodi formali dell'informatica (1 unità didattiche);
2) ricerca operativa (1 unità didattica);
3) teoria dell'informazione (1 unità didattica);
4) 2 unità didattiche di orientamento;
5) 2 unità didattiche di orientamento.

V Anno:

1) 2 unità didattiche di orientamento;
2) 2 unità didattiche di orientamento;
3) 2 unità didattiche complementari;
4) 2 unità didattiche complementari.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. (Seguono tabelle *A*, *B*, *C*, e *D*: aree disciplinari relative alla laurea in informatica).

Le due unità didattiche di algebra e geometria devono contenere elementi di base di matematica discreta.

Nel rispetto delle tabelle il consiglio di corso di laurea potrà, dove richiesto, apportare delle modifiche allo statuto anche per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Per l'iscrizione al quarto anno, lo studente deve aver superato tutte le prove di valutazione relative agli insegnamenti del biennio propedeutico, compresa l'idoneità della lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Norme transitorie finali:

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati nel corso di laurea in scienze dell'informazione.

All'entrata in vigore dello statuto per il conseguimento della laurea in informatica il consiglio di corso di laurea adeguerà l'ordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione istituito presso l'Università di Bari a quello in informatica con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla legale durata del corso di studi.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori,
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica,
ingegneria del software,
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica.
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico,
cibernetica;
crittografia,
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica,
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza,
modelli, dei sistemi percettivi,
reti neurali,
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni,
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica.

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali,
strumentazione biomedica;
[illegible] biomediche

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione

basi di dati,
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica,
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti,
linguaggi e traduttori,
reti di calcolatori;
reti logiche,
robotica;
sistemi di elaborazione.
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese

analisi finanziaria,
economica e direzione delle imprese,
economia e direzione delle imprese commerciali,
economia e direzione delle imprese di servizi,
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi,
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale,
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale,
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Bari, 21 ottobre 1993

Il rettore

94A4579

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio 1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro, 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi, 18 gennaio 1994, n. 40, e 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». I DD.LL. sopracitati non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114 del 18 maggio 1994, n. 66 del 21 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 66 del 21 marzo 1994 e n. 117 del 21 maggio 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.

Art. 1.

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

3. *Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.* A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. *Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento.*

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3.* La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare

complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.».

5. *Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:*

«L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) *l'importo mensile di lire 1.248.021;* b) *l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere* a)e b), *nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera* b), *sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.».*

6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale *si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo* allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 2.

Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori

1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

«4-*bis*. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa *dello stesso o di diverso settore di attività* che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.».

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*.».

2-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dell'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3*. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.».

5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità.».

6. Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Art. 3.

Trattamenti di disoccupazione

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti.

Art. 4.

Norme in materia di contratti di solidarietà

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.».

Art. 5.

Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali

1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva *e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali*. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquanta dipendenti».

3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *alle stesse condizioni ivi previste*.

4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.

8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.

10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: «Tale proroga non opera» sono sostituite dalle seguenti: «Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-*bis* non operano».

11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.

15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1° gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.

16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori quattro mesi.

19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-*ter*, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993.

Art. 6.

Misure sperimentali in materia di occupazione

1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7.

Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro

1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

Art. 8

Disposizioni inerenti il settore siderurgico

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

1-bis. *Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva.*

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Art. 9.

Disposizioni inerenti il trasporto aereo

1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera *b)*, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *b)*, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

Art. 10.

Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale

1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

c) alla medesima data di cui alla lettera *b)* aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della *gestione di cui al comma 6* per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri

complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. *Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.* L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica nel limite di ottocento unità, e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera *c)*, entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

Art. 11.

Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:

a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive;

b) al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

4. L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni.

5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

3. L'onere derivante dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per

lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: «con più di cento dipendenti».

7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al *31 dicembre 1994*.

8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.».

Art. 13.

Oneri

1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

Capo II

NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Art. 14.

Lavori socialmente utili

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente comma, a condizione che dispongano delle risorse necessarie a finanziare il venti per cento della spesa prevista. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo. *Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a termine.* Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente comma.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del

trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. *L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità è limitata al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa.* Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. *La perdita del trattamento di cui al presente comma non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore.*

4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un indennità di L. 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli «standards» minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità

dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, anche derivanti da convenzioni già stipulate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3 continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

Art. 15.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 14, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 16.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie, 2) acquisizione di professionalità elevate,

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. *I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione*

4 La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

5 I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun livello di inquadramento. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.» Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole. «ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego».

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 dicembre 1994, sulla base di progetti che alla data del 30 settembre 1994 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

15. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.

Capo III

NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art. 18.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto *ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo.*

2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Sgravi contributivi

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, *il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti* fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, *recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo*; ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4650

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 25 giugno 1994, n. 2151

Proroga al 30 settembre 1994 delle autorizzazioni periodiche per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali.

Alla Direzione generale dell'ANAS

Alle amministrazioni regionali

Alle amministrazioni provinciali

All'AISCAT - Associazione autostrade e trafori

Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza

Al Ministero dell'interno - Dipartimento polizia stradale

Al Ministero dei trasporti - Gabinetto

Al Ministero dell'industria e commercio - Gabinetto

Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gabinetto

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

All'ACI - Automobile club d'Italia

Alla RAI TV - Radiotelevisione italiana

Alla Federazione della stampa italiana

Al Comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori

L'art. 59 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542; successivamente reiterato con il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, ha differito al 1° luglio 1994 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Pertanto le amministrazioni in indirizzo hanno rilasciato le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sulla base delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e dei relativi decreti ministeriali.

Le suddette autorizzazioni, in particolare quelle periodiche, sono state rilasciate con scadenza 30 giugno 1994 in considerazione dell'entrata in vigore delle nuove norme previste per il 1° luglio 1994.

Con il decreto-legge 29 aprile 1994, che reitera i precedenti provvedimenti non convertiti in legge entro i termini previsti, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stata ulteriormente differita al 1° ottobre 1994.

Ne consegue la necessità di assumere adeguate misure per le autorizzazioni periodiche in scadenza al 30 giugno 1994.

Al riguardo al fine di evitare l'aggravio di lavoro burocratico che comporterebbe per le amministrazioni in indirizzo il rinnovo di tutte le autorizzazioni in scadenza al 30 giugno 1994, si dispone che le suddette autorizzazioni siano prorogate sino al 30 settembre 1994

Tale proroga deve essere annotata sull'autorizzazione originale previa dimostrazione, da parte del soggetto interessato, dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura nei casi in cui lo stesso sia dovuto.

E fatta salva la facoltà, da parte delle amministrazioni in indirizzo, di non procedere alla proroga o di apportare limitazioni all'autorizzazione originaria qualora siano intervenute variazioni della rete stradale o delle condizioni di circolazione sulla stessa che giustifichino tale provvedimento.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il Ministro: RADICI

94A4599

CIRCOLARE 7 luglio 1994, n. 2233

Art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Dispositivi di controllo di durata della sosta. Disciplinari tecnici circa le caratteristiche di dispositivi segnaletici di vario tipo, soggetti ad approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92).

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e sue modificazioni ed integrazioni, all'art. 7, comma 5, ha previsto che le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

Analogamente, nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada è prevista la emanazione di numerosi disciplinari tecnici concernenti le caratteristiche di dispositivi segnaletici integrativi della segnaletica tradizionale, soggetti ad approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale

La precedente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) prevedeva per la commercializzazione e l'utilizzo delle suddette apparecchiature e dispositivi segnaletici, l'approvazione od omologazione delle stesse da parte di questo ispettorato.

Ai sensi della suddetta normativa sono state rilasciate omologazioni ed approvazioni fino alla data del 31 dicembre 1992.

Considerato che a tutt'oggi non è stato possibile procedere all'individuazione delle caratteristiche e modalità costruttive dei dispositivi di controllo della durata della sosta e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi segnaletici, e quindi all'emanazione dei decreti di approvazione degli stessi.

Considerato che, peraltro, da più parti, è stata rappresentata la necessità di consentire la commercializzazione e l'installazione di apparecchiature per il controllo di durata della sosta e di dispositivi segnaletici integrativi di più recente progettazione e perciò presumibilmente maggiormente adeguati alle attuali esigenze ed alle attuali conoscenze tecnologiche.

Considerato che, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 406, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) fino all'emanazione dei decreti previsti dal nuovo codice e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, resta in vigore la previgente normativa, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti, si applica il precedente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) per l'approvazione delle singole apparecchiature di controllo di durata della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici.

In relazione alle procedure da seguire, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il Ministro: RADICI

94A4600

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

CIRCOLARE 21 giugno 1994, prot. n. 1871/P.

Vigilanza sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private [art. 6, comma 10, lettera *e)*, della legge n. 223/90].

L'art. 6, comma 10, lettera *e)*, della legge n. 223/90, come noto, attribuisce al Garante per la radiodiffusione e l'editoria la «vigilanza» sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

Nella prima fase di applicazione della specifica disciplina, rivolta, tra l'altro, ad un universo di operatori radiotelevisivi in via di definizione, l'Ufficio del Garante ha orientato l'espletamento dei propri compiti avendo riguardo alle singole iniziative di tempo in tempo espresse in materia dal mercato.

La crescente rilevanza che le attività in questione vanno assumendo, la sistematicità delle iniziative intraprese in materia da parte di istituti specializzati, il definirsi del contesto soggettivo degli operatori radiotelevisivi a

seguito dell'avviato processo di rilascio delle concessioni, suggeriscono l'opportunità di procedere, ora, ad individuare in via generale primi strumenti minimali di regolamentazione dello specifico fenomeno, da osservarsi da parte di tutti coloro (operatori radiotelevisivi, istituti di ricerca, ecc.) che intendano procedere ad attività di rilevazione e pubblicazione di indici di ascolto allo scopo di garantire:

la scrupolosa osservanza e la corretta applicazione dei protocolli metodologici di indagine preventivamente stabiliti e convalidati a livello statistico *(fase di rilevazione)*;

una divulgazione chiara e precisa degli indici così rilevati, tale cioè da non consentire interpretazioni difformi ed incoerenti del significato degli stessi dati *(fase della pubblicazione)*.

La preventiva individuazione dei metodi e di tutte le condizioni cui deve rispondere la ricerca costituisce elemento fondamentale e pregiudiziale per ogni indagine i cui esiti debbano poi essere resi disponibili per una generalità di soggetti.

Gli aspetti legati ad una corretta informazione appaiono di particolare rilievo nello specifico settore, considerato che gli indici di ascolto radio televisivo svolgono un ruolo importante sia per il mercato pubblicitario (va sottolineata al riguardo anche la loro valenza «pubblica» ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/92 e dell'art. 11-*bis* della legge n. 422/93, che prevedono la ripartizione di una determinata quota delle risorse finanziarie da parte degli enti pubblici destinate alla pubblicità secondo «criteri di economicità») che di programmazione dei palinsesti.

Tutto ciò posto, quest'Ufficio reputa necessario predisporre un particolare sistema caratterizzato da una serie di regole «minime» di informazione sia preventiva che successiva, a carico dei soggetti che assumono iniziative del tipo in discorso.

A tal fine, ai sensi del citato art. 6, comma 10, lettera *e)*, della legge n. 223/90, si dispone quanto segue.

Chiunque intende intraprendere indagini volte al rilevamento di indici di ascolto di cui in oggetto, o autonomamente o su commissione di terzi, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Garante.

Contestualmente, i medesimi soggetti sono tenuti altresì ad indicare puntualmente in un apposito rapporto o documento almeno le indicazioni di seguito riportate e concernenti per la:

1. RILEVAZIONE DEI DATI:

a) i committenti dell'indagine;

b) l'eventule organismo incaricato della ricerca:

con l'indicazione di ogni elemento utile a conoscerne la natura giuridica, le caratteristiche operative ed organizzative, nonché eventuali criteri di ripartizione dei conseguenti oneri economici:

c) gli obiettivi della ricerca, con specificazione delle condizioni e modalità eventualmente convenute tra e/o con i committenti;

d) la dettagliata descrizione della metodologia che si intende utilizzare precisando in particolare:

*d.*1) l'universo di riferimento;

*d.*2) la dimensione e la stratificazione del campione;

*d.*3) lo strumento di rilevazione (meter, interviste telefoniche, ecc.) e le modalità di rilevazione;

*d.*4) il periodo della rilevazione;

*d.*5) l'indicazione e la definizione dei parametri che si intendono utilizzare (ascoltatori nel giorno medio, nel minuto medio, share, permanenza media, ecc.);

*d.*6) il questionario da sottoporre agli intervistati (in caso di utilizzo dell'intervista);

*d.*7) il metodo di elaborazione dei dati;

*d.*8) le modalità e i tempi di pubblicazione previsti;

e) eventuali controlli da parte di istituti esterni e/o interni sull'attività di ricerca, specificandone le caratteristiche.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire con la massima sollecitudine ogni altra informazione che l'Ufficio si riserva di chiedere ai sensi della richiamata disposizione, nonché ad inviare copia delle convocazioni delle riunioni di eventuali organi collegiali chiamati a decidere aspetti attinenti le indagini. L'Ufficio si riserva la facoltà di far assistere alle relative riunioni un proprio rappresentante, nonché di richiedere l'invio dei verbali delle riunioni, indipendentemente dall'intervento o meno di un proprio rappresentante.

Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a comunicare all'Ufficio del Garante qualsiasi variazione apportata al protocollo metodologico comunicato, ivi comprese quelle eventualmente resesi utili e necessarie in un secondo tempo; nonché ogni altra notizia o elemento che possa essere rilevante nella valutazione di quanto precede:

2. PUBBLICAZIONE DEI DATI

a) la dimensione del campione effettivo;

b) le fasce d'età considerate;

c) la copertura delle aree geografiche;

d) le modalità di produzione dei dati;

e) le modalità di pubblicazione dei dati;

f) i probabili margini di errore statistico;

g) i livelli di significatività statistica;

h) le eventuali anomalie intervenute (cattiva ricezione, cattiva penetrazione, ecc.).

Tali informazioni, dovranno essere comunicate all'Ufficio contestualmente alla pubblicazione dei risultati medesimi.

3. DIFFUSIONE DEI DATI

Si richiama inoltre l'attenzione di tutti coloro che intendano dare, a qualunque scopo ed attraverso l'uso di qualsiasi mezzo, diffusione a dati emergenti dalle indagini in questione, sull'opportunità di attenersi a criteri tali da assicurarne una presentazione corretta e che non induca in erronee interpretazioni.

Si confida che i soggetti più volte richiamati vogliano attenersi, alle indicazioni contenute nella presente circolare della quale le associazioni di categoria indirizzatarie vorranno dare la massima diffusione tra i propri associati.

I CORERAT, dal canto loro, sono pregati, nell'ambito dei compiti loro attribuibili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223/90, di segnalare all'Ufficio ogni iniziativa di cui venissero a conoscenza o di cui si rendessero promotori, nonché ogni notizia o elemento di giudizio utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia da parte dell'Ufficio.

Il Garante: SANTANIELLO

94A4581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, firmata a Roma il 4 ottobre 1988.

Il giorno 7 giugno 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, firmata a Roma il 4 ottobre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 agosto 1993, n. 339, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993.

In conformità all'art. 22 la convenzione entra in vigore il giorno 1° agosto 1994.

94A4603

Entrata in vigore della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, firmata a Basilea il 22 marzo 1989.

A seguito dell'emanazione della legge n. 340 del 18 agosto 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 7 febbraio 1994. Conformemente all'art. 25 (2), la convenzione è entrata in vigore per l'Italia l'8 maggio 1994.

94A4604

Limitazione di funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sao Luis (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Jose Milton Oliveira De Miranda, agente consolare onorario in Sao Luis (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Maranhao, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) viene esclusa qualsiasi funzione attiva in materia di cittadinanza nonché la semplice istruttoria delle pratiche di opzione a favore della cittadinanza italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A4605

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lentiai

Con decreto 6 agosto 1993, n. 121/WL, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stata disposta la rettifica del decreto interministeriale 18 novembre 1983, n. 2077, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, del 4 ottobre 1984 come segue: è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex greto del torrente Rimonta in comune di Lentiai (Belluno) distinto in catasto al foglio 3, particelle 575 di mq 676, n. 581 di mq 480, n. 717 di mq 1579, n. 1315 di mq 1840, n. 712 di mq 17 e a partita 1 del nuovo catasto edilizio urbano particelle n. 579 di mq 1 780 e n. 922 di mq 208, ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 febbraio 1992, in scala 1:2 000, dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

94A4607

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte sul valore aggiunto dovute dal sig. Elefante Carmine, titolare dell'omonima ditta individuale, in Giulianova.

Con decreto 5 luglio 1994 la riscossione del carico tributario di L. 1.744 258 787, dovuto dal sig. Elefante Carmine, titolare della omonima ditta individuale, con sede in Giulianova è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo - Sezione staccata di Teramo, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A4606

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 18 luglio 1994

Dollaro USA	1547,17
ECU	1914,62
Marco tedesco	1003,03
Franco francese	292,14
Lira sterlina	2420,08
Fiorino olandese	894,32
Franco belga	48,665
Peseta spagnola	12,133
Corona danese	255,06
Lira irlandese	2389,29
Dracma greca	6,631
Escudo portoghese	9,735
Dollaro canadese	1123,34
Yen giapponese	15,744
Franco svizzero	1189,67
Scellino austriaco	142,56
Corona norvegese	228,96
Corona svedese	201,59
Marco finlandese	302,71
Dollaro australiano	1133,30

94A4699

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Euroterminal Containers I.C.I.», in Livorno, al trasferimento della sede del magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1994 la S.p.a. «Euroterminal Containers I C I », con sede in Livorno, è stata autorizzata a trasferire il proprio magazzino generale di deposito da via Enriquez n 15 a via S. Orlando n 36

94A4587

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. März 1994 über das Tätigwerden der Regionen und autonomen Provinzen in Hinsicht auf ausländische Staaten.

Im Sinne von Artikel 5 absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 38 vom 23. August 1994 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. März 1994 über das Tätigwerden der Regionen und autonomen Provinzen in Hinsicht auf ausländische Staaten veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik *auf der Seite 11* kundgemacht

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, inserito alla pag. 11 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

94A4614

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e antichità della Magna Grecia;

storia contemporanea (cdl in sociologia).

Ai sensi del disposto di cui al decreto rettorale n. 7065 del 24 giugno 1994, il posto di ruolo relativo a tale ultimo insegnamento passerà, dal 1° novembre 1994, alla facoltà di sociologia. Il trasferimento verrà pertanto disposto per la facoltà di sociologia.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio, direttamente al preside della suddetta facoltà di lettere e filosofia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4647

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

zoologia generale e speciale veterinaria - Gruppo E021.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4646

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica analitica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4648

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia della Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

analisi dei medicinali I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4615

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica statistica;

zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4645

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994 concernente: «Revoca parziale del progetto FIO '86 n. 21 denominato: "Recupero, restauro e valorizzazione del Polo museale tarantino"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1994)

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 61, seconda colonna, quarto rigo, dove è scritto «*Decreta*», si legga «*Delibera*».

94A4673

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.